



Titolo

Mezzi di prova – intercettazioni telefoniche – accuse nei confronti di terzi – sono prove autonome e autosufficienti

Descrizione

Le conversazioni intercettate non solo possono costituire credibile fonte di prova in danno dei colloquianti, ma anche quando si risolvono in precise accuse nei confronti di terze persone, non possono mai essere considerate alla stregua di chiamate in correità e, quindi, non necessitano del reperimento dei cc.dd. riscontri esterni, ma, anche se devono essere attentamente vagliate e correttamente interpretate, vanno considerate alla stregua di prove autonome ed autosufficienti, sulle quali il giudicante ben può fondare il suo convincimento (cass. pen., sez 5 sent. n. 13614 del 2001, Primerano e altri; SS.UU penali, sent. n. 22471 del 2015, Sebbar e numerose altre successive).

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 84/CFA/2020-2021/B

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

art. 57 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 084 CFA dell' 11 marzo 2021 (Cerbella Enrico ed altri/Procura Federale)